

Piazza Walther Von Vogelweide 8
39100 – Bolzano (BZ)
C.F. e P.IVA 03016670212

Alla cortese attenzione di

MINISTERO DELLA CULTURA

**Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza**

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Direzione Generale valutazioni ambientali

**Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e
VAS**

va@pec.mite.gov.it

E p.c.

REGIONE PUGLIA

**Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione
Autorizzazioni Ambientali**

Servizio VIA e VINCA

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO DELLE PROVINCE DI
BRINDISI E LECCE**

sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura

udcm@pec.cultura.gov.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP:7989] – Progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato “Lecce 1”, della potenza di 48,73 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi in area industriale nel Comune di Lecce (LE), in località Masseria Trapanà, e nel Comune di Surbo (LE).

Controdeduzioni al parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR del 18 ottobre 2023, prot. n. 24139-P

Il sottoscritto Joerg Menyesch, in qualità di legale rappresentate della società Lecce S.r.l. (la “**Società**”), avente sede legale in Piazza Walther Von Vogelweide n. 8, 39100 Bolzano (BZ), C.F. e P.IVA. 03016670212, con riguardo al parere in oggetto rilasciato da Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR, osserva quanto segue.

PREMESSO CHE

- (i) La Società, in data 30 dicembre 2021, con nota acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – “**MASE**”) n. 1739 del 10 gennaio 2022 ha presentato l’istanza per il procedimento di valutazione di impatto ambientale (“**VIA**”) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 (“**Codice dell’Ambiente**”) relativa al progetto in oggetto (il “**Progetto**”);
- (ii) con nota prot. 103533 del 25 agosto 2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha comunicato la procedibilità della citata istanza di VIA e l’avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero l’avvenuta pubblicazione dell’intera documentazione pervenuta;
- (iii) con nota prot. n. 3100 del 6 settembre 2022 Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR (“Soprintendenza Speciale”) ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce (“**Soprintendenza di Brindisi e Lecce**”) nonché ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di esprimere i propri contributi istruttori;
- (iv) la Soprintendenza di Brindisi e Lecce, con nota n. 14503 del 13 settembre 2023 ha comunicato a Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale il proprio parere non favorevole al Progetto;
- (v) il Servizio II della Direzione Generale ABAP, con nota n. 21680 del 27 settembre 2023 ha comunicato a Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale il proprio contributo istruttorio endo-procedimentale con cui ha rilevato che “*non possono essere esclusi potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico connessi alla realizzazione dell’impianto e delle opere di connessione*”;
- (vi) con nota endo-procedimentale MIC SS-PNRR UO3 prot. n. 21029-I del 21 settembre 2023, il Servizio III della Direzione Generale ABAP, ha rilevato che le “*criticità dell’intervento riguardano principalmente la tutela paesaggistica e archeologica*” evidenziando che “*l’intervento proposto prevede che l’impianto fotovoltaico sia realizzato nell’immediato intorno (area annessa) di Masseria Trapanà, complesso rurale e storico a corte chiusa, che tuttavia non risulta sottoposta a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004*” e pertanto “*non si rilevano aspetti di specifica competenza*” del Servizio III;
- (vii) con nota prot. n. 24139-P del 18 ottobre 2023, Codesta Spettabile Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR ha espresso parere contrario ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 del Progetto (“**Parere del MIC**”)

CONSIDERATO CHE

- (viii) le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi sono considerate dall’ordinamento opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- (ix) il Progetto prevede che **l’ubicazione dell’impianto fotovoltaico sarà su un’area classificata industriale** ai sensi del P.R.G. del Comune di Lecce, come ampiamente dimostrato dagli elaborati progettuali trasmessi dalla Società in sede di istanza di avvio del procedimento di VIA;
- (x) l’art. 47, comma 1, lett. b) del D.L. 13/2023, convertito con L. 41/2023, ha introdotto l’articolo **22 bis** nel testo del D.Lgs. 199/2021, ai sensi del quale **l’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati in aree a destinazione industriale è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali previste dal Codice dell’ambiente;**

- (xi) la novella in questione, qualificando le aree industriali come aree in cui è libera l'installazione di impianti fotovoltaici, esprime il **massimo grado di favor del legislatore rispetto alla realizzazione di impianti localizzati in questa tipologia di aree, ritenute pienamente compatibili con tali tipologie di interventi;**
- (xii) **l'area di impianto non è interessata da alcun vincolo di tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004,** come anche evidenziato nello stesso Parere del Mic, il quale conferma **l'assenza di beni tutelati ope legis interferenti con l'area di realizzazione dell'impianto e lungo il tracciato delle opere di connessione; l'insussistenza di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004, l'inesistenza di dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali né di altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento;**
- (xiii) il 29 dicembre 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il **Regolamento (UE) 2022/2577** istitutivo del quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, il cui articolo 3 istituisce una **presunzione di prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili;** di talché non solo il legislatore interno è tenuto ad adeguare la propria normativa in materia, ma anche le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di valutazione ambientale sono gravate da un obbligo motivazionale rafforzato che non può essere considerato assolto attraverso affermazioni generiche o apodittiche, come quelle utilizzate nel parere in oggetto allo scopo di giustificare un asserito contrasto con previsioni aventi mera funzione di indirizzo quali sono quelle del P.P.T.R. citate;
- (xiv) le amministrazioni, come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Tar Toscana 16 dicembre 2020 n. 1657; Cons. Stato 13 ottobre 2015 n. 4732; Tar Firenze 13 marzo 2023 n. 264 e Cons. Stato n. 2243/2022), in presenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza che, si precisa, si ritengono inesistenti e comunque indimostrate in relazione al Progetto *de quo*, sono tenute a collaborare lealmente con i soggetti privati al fine di consentire loro di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati. Tale **obbligo di esprimere un "dissenso costruttivo"** è ritenuto dalla giurisprudenza espressione dei principi di valore costituzionale di efficienza, buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa e codificato dall'art. 1, comma 2 *bis* della L. 241/1990 introdotto dal D.L. 76/2020.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

FORMULA LE SEGUENTI

CONTRODEDUZIONI

1) Illegittimità del parere per aver omissso l'esame della documentazione progettuale

In via preliminare la Società eccipisce **l'omesso esame della documentazione progettuale trasmessa dalla stessa in sede di istanza di avvio del procedimento di VIA.** Questo è reso evidente dall'apparato motivazionale alla base del Parere del MIC basato sull'assunto, errato e più volte ribadito nel parere in questione, che l'impianto di cui al Progetto sia ubicato in un'area a destinazione d'uso agricola. L'erroneità di quanto affermato dall'Amministrazione, l'omesso esame degli elaborati prodotti nonché la conseguente illegittimità e infondatezza del Parere del MIC sono palesi e manifesti alla luce del fatto che, come dimostrato nei documenti prodotti dalla Società contestualmente all'atto di istanza di VIA, l'impianto in oggetto ricade in area industriale ai sensi del P.R.G. del Comune di Lecce.

2) Idoneità dell'area industriale alla realizzazione di impianti fotovoltaici e difetto di motivazione

Fermo restando che il parere è da considerarsi comunque illegittimo in quanto manifestamente viziato dall'omesso esame dei documenti prodotti dalla Società, si eccipisce anche la sua infondatezza nel merito. Ciò, anzitutto, proprio in virtù della **localizzazione dell'impianto, il quale ricade in un'area industriale e, pertanto, ritenuta ex se idonea dal legislatore a ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile.** In particolare, con specifico riferimento agli "impianti fotovoltaici su terra ubicati in aree a destinazione

industriale”, quale quello oggetto del procedimento *de quo*, la presunzione di compatibilità del legislatore assume un valore ancora maggiore in virtù di quanto disposto dall'art. 22 bis del D.Lgs. 199/2021, introdotto dal D.L. 13/2023 convertito con L. 41/2023. La novella citata, infatti, non solo introduce una presunzione di idoneità *ope legis* alla stregua di quanto già previsto dall'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021, già deducibile dalla norma di cui alla lettera c *ter* del citato art. 20, comma 8, ai sensi del quale sono idonee le aree racchiuse in un perimetro di 500 metri da zone a destinazione industriale, ma prevede altresì che la realizzazione di questa tipologia di impianti in aree classificate industriali sia considerata attività a edilizia libera che non richiede permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali previste dal Codice dell'ambiente. Con ciò è evidente il massimo grado di *favor* del legislatore rispetto alla realizzazione di impianti localizzati in questa tipologia di aree, ritenute pienamente compatibili con la realizzazione di impianti fotovoltaici.

La collocazione dell'impianto in area industriale e l'assenza di vincoli ai sensi della Parte II del D.Lg. 42/2004, quest'ultima confermata anche dallo stesso **Parere del MIC**, nonché il fatto che l'impianto non ricade in area qualificata inidonea dalla Regione Puglia determinano una presunzione di compatibilità che non può essere ritenersi superata dal Parere del MIC. Esso, infatti, si fonda su un **apparato motivazionale non solo basato su premesse errate, essendo l'area interessata dall'impianto un'area industriale e non agricola come ivi affermato, ma anche carente e illogico**. In particolare, è evidente l'illogicità di quanto affermato laddove da un lato viene adottata la necessità di tutelare i caratteri identitari e di valenza paesaggistica dell'area, e allo stesso tempo viene considerato l'impatto già prodotto sull'area da altri impianti già esistenti. Inoltre, sono del tutto **inconferenti le affermazioni circa l'incompatibilità del progetto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali del PPTR**. Tali prescrizioni contenute nelle Linee Guida del PPTR, infatti, non solo **non hanno valore cogente e non possono da sole essere sufficienti a motivare un diniego della compatibilità ambientale del Progetto** (v. in tal senso Cons. di Stato n. 5122/2017), ma, soprattutto, **disciplinano la tutela di aree agricole e, pertanto, sono del tutto inapplicabili al Progetto**.

È opportuno osservare, a tal proposito, che il legislatore ha operato un bilanciamento *ex ante* dei contrapposti interessi per mezzo della individuazione delle aree idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e, con particolar riferimento al Progetto in esame, di quelle industriali ai sensi dell'art. 22 *bis* del medesimo D.Lgs. 199/2021. Da ciò consegue necessariamente un **onere motivazionale rafforzato in capo all'amministrazione che si esprima in senso negativo che non può risolversi in affermazioni apodittiche, generiche, oltre che fondate su premesse erranee quali sono quelle del Parere del MIC**.

Si consideri, inoltre, quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2577/2022, ai sensi del quale la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili è considerata di interesse pubblico prevalente e di interesse per la sanità e la sicurezza pubblica. Tale **presunzione di interesse pubblico prevalente** implica necessariamente non solo che il legislatore interno è tenuto a adeguare la propria normativa in materia, ma anche che **le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di valutazione ambientale debbano tener necessariamente conto dell'interesse prevalente rappresentato dalla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili quale quello in questione**.

3) Illegittimità per violazione del principio del contraddittorio e del “dissenso costruttivo”

L'art 14 bis comma 3 della L. 241/1990 pone in capo all'Amministrazione il dovere di indicare le modifiche progettuali necessarie ai fini del rilascio dell'assenso al progetto e, comunque, di apporre, in sede di rilascio del titolo abilitativo, tutte le condizioni e prescrizioni necessarie ai fini del superamento del dissenso. Il principio del **“dissenso costruttivo”**, di cui la norma sopra citata è espressione, **impone alle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati**. Detto obbligo discende dai principi costituzionali di efficienza, imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa, dalle norme generali sul procedimento amministrativo e, in particolare, dall'art. 2-*bis* della L. 241/1990 introdotto dal D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020. Tale principio, pacificamente applicato dalla giurisprudenza

Lecce S.r.l.
Piazza Walther Von Vogelweide 8
39100 – Bolzano (BZ)
C.F. e P.IVA 03016670212

amministrativa (*ex multis*, Consiglio di Stato 28 marzo 2022 n. 2242, Tar Firenze 13 marzo 2023 n.264). Si ritiene, pertanto, che la Soprintendenza Speciale per il PNRR, avrebbe dovuto, piuttosto che esprimere un parere negativo, adempiere ai suoi doveri di leale collaborazione indicando le modifiche progettuali ritenute necessarie ai fini dell'atto di assenso. Ciò avrebbe dovuto e potuto fare se solo il diniego fosse stato espresso sulla base di motivazioni circoscritte e non apodittiche e sulla base di un esame concreto dello stato fattuale e normativo su cui il Progetto si fonda.

In definitiva, la Società ritiene che **Codesto Spettabile Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR abbia adottato il diniego trascurando di esaminare attentamente quanto prodotto dalla Società in sede di presentazione dell'istanza e, in particolare, di non aver preso in considerazione la destinazione industriale dell'area interessata dall'impianto in oggetto, nonché l'assenza di motivi fattuali e giuridici che siano ostativi alla realizzazione del Progetto. Inoltre, ha omesso di indicare alla Società delle soluzioni progettuali alternative che possano venire incontro agli obiettivi di tutela difesi dal Ministero della Cultura.**

Pertanto,

CHIEDE

A Codesto Spettabile Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR di voler riconsiderare le proprie determinazioni; e

a Codesto Spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, per il suo tramite, alla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC di ritenere infondato ed irricevibile il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR alla luce, in particolare, delle considerazioni svolte circa la collocazione dell'impianto in area industriale e l'assenza di vincoli di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e, conseguentemente, di procedere all'adozione del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'ambiente.

Distinti saluti,

Il legale rappresentante


